

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E
COLLABORAZIONI

(Adottato con DAU n. 45 del 16.06.2021)

Sommario

Articolo 1.	Premessa	3
Articolo 2.	Finalità e principi	3
Articolo 3.	Ambito di applicazione	3
Articolo 4.	Definizioni e funzioni	4
Articolo 5.	Presupposti per il conferimento	4
Articolo 6.	Cumulo e durata degli incarichi	5
Articolo 7.	Corrispettivi	5
Articolo 8.	Modalità di affidamento	5
Articolo 9.	Incarichi di importo inferiore a € 40.000 finanziati dalla Unione Europea	7
Articolo 10.	Disposizioni finali	7
Articolo 11.	Pubblicazione ed entrata in vigore	7

Articolo 1. Premessa

- 1 Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione della Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l., di seguito anche "Società" o "OIS".
- 2 Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente.
- 3 La Società svolge la propria attività esclusivamente nei confronti del socio unico Regione Autonoma della Sardegna secondo le modalità dell'*in house providing* e procede all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016.

Articolo 2. Finalità e principi

- 1 L'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento avviene nel rispetto dei principi di:
 - economicità;
 - efficacia;
 - tempestività;
 - libera concorrenza;
 - non discriminazione;
 - trasparenza e pubblicità;
 - proporzionalità;
 - rotazione degli inviti e degli affidamenti;
 - sostenibilità energetica e ambientale;
 - prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi
- 2 La Società, nell'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, si ispira alle finalità di cui all'art. 2 della Legge Regionale Sardegna 13 marzo 2018, n. 8, alle vigenti disposizioni di legge, alle linee guida ANAC, allo Statuto sociale.
- 3 La Società, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera n. 30/16 del 16.06.2015 e in attuazione dell'art. 13 del Piano di Prevenzione della corruzione 2017-2019, provvede ad adottare la misura dei Patti di Integrità quale strumento di prevenzione della corruzione, che devono essere accettati dagli operatori economici a pena di esclusione dalle procedure di gara.

Articolo 3. Ambito di applicazione

- 1 Sono incarichi di **consulenza** quelli affidati a soggetti esterni all'amministrazione per l'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici. Si concludono con la consegna di una relazione scritta che, se richiesto dalla Società, potrà contenere anche delle proposte.
- 2 Gli incarichi di **studio e ricerca** sono quelli affidati a soggetti esterni alla Società per approfondimenti conoscitivi. Si concludono con la consegna di una relazione scritta che, se richiesto dalla Società, potrà contenere anche delle proposte.

- 3 Non rientrano nella materia disciplinata dal presente regolamento:
- a. gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio legale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 50/2016;
 - b. gli incarichi per l'affidamento di funzioni notarili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 50/2016;
 - c. gli incarichi comunque connessi con l'esecuzione di lavori pubblici, disciplinati da specifico regolamento;
 - d. le prestazioni disciplinate dalla normativa sugli appalti di servizi e forniture, disciplinati da specifico regolamento;
 - e. l'incarico di componente delle commissioni di gara per lavori, servizi e forniture che sono disciplinata dallo specifico regolamento;
- 4 Le procedure di affidamento degli incarichi avvengono nell'ambito degli atti di programmazione di spesa della Società, quali il Piano Industriale, le convenzioni di affidamento degli interventi, il budget, il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi e il programma triennale delle opere pubbliche redatti ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 ovvero, per acquisti di natura straordinaria o eccezionale non ricompresi nei predetti atti e motivati nella determinazione a contrarre.

Articolo 4. Definizioni e funzioni

OIS: la società Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl, di seguito anche "Società".

Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici".

AU: l'amministratore unico della Società OIS;

RUP: responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice, che esercita le funzioni di Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 34 c.1 della Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018.

RPA: responsabile del procedimento amministrativo per la fase di affidamento, nominato ai sensi dell'art. 34 c.2 della Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018;

DAU: determinazione dell'Amministratore Unico;

DAC: determinazione a contrarre definita ai sensi dell'art. 32 c.2 del Codice.

Minor prezzo: il criterio di aggiudicazione individuato sulla base dell'elemento prezzo o del costo al ribasso, nei casi stabiliti dal comma 4 dell'art. 95 del Codice.

OEPV: il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Articolo 5. Presupposti per il conferimento

1 Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio possono essere affidati in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici della Società, individuati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- a. per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto specialistico, quando all'interno della Società sono assenti o comunque non disponibili figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;

- b. ove esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio, in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo;
 - c. quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne.
2. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati:
- a. a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dalla Società senza giustificato motivo
 - b. a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla Società;
 - c. a chi abbia un contenzioso con la Società;
 - d. a soggetti che siano in conflitto di interesse con la Società.

Articolo 6. Cumulo e durata degli incarichi

1 Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati e connaturati alla continuità e specificità della prestazione, è fatto divieto all'amministrazione di conferire allo stesso soggetto più incarichi nello stesso periodo.

2 I termini pattuiti per la consulenza, lo studio o la ricerca potranno essere prorogati al fine di completare i progetti qualora se ne ravvisi un motivato interesse, o per ritardi non imputabili al collaboratore.

Articolo 7. Corrispettivi

1 Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta e, ove possibile, prendendo a riferimento i listini di mercato a seconda del valore e della professionalità richiesta.

2 Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.

Articolo 8. Modalità di affidamento

1 La determinazione a contrarre (DAC) è l'atto con il quale la Società manifesta la propria volontà di affidare l'incarico di consulenza, ricerca, studio, collaborazione. La DAC è approvata con Determinazione dell'Amministratore Unico, su proposta del Responsabile del Procedimento o del Dirigente, se presente in organico, nel rispetto degli atti di programmazione della società.

2 La DAC deve contenere l'individuazione specifica dei requisiti, dei corrispettivi e delle condizioni di esecuzione dell'incarico e deve dare atto dei presupposti di specificità e temporaneità dell'assegnazione individuati nell'art. Articolo 5 del presente Regolamento.

3 Per ciò che concerne le modalità di affidamento e le soglie di importo si applica la disciplina relativa agli **appalti di servizi** con riguardo ai valori indicati nel D.Lgs 50/2016 e nella Legge n. 120 del 11.09.2020 (come modificati dall'art. 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 77 del 2021) e di seguito riportati, che devono intendersi automaticamente adeguati a seguito della approvazione di successivi atti normativi:

- I. Fino a 139.000,00 €, affidamento diretto.

- II. Per importi pari o superiori a 139.000,00 € e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del Codice, con invito rivolto a cinque operatori, ove esistenti, secondo il criterio dell'OEPV;
- III. Per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35, mediante procedura aperta definita ai sensi dell'art. 60 del Codice secondo il criterio dell'OEPV.

4 L'individuazione dei soggetti cui affidare l'incarico è svolta attraverso scelta discrezionale e motivata del RPA fra soggetti selezionati dal mercato, ovvero mediante i sistemi di qualificazione SardegnaCAT o MePA, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

5 Il rispetto del principio di rotazione fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente richieda un onere motivazionale più stringente, in considerazione della sussistenza delle seguenti condizioni:

- della particolare struttura del mercato (ad esempio, per la presenza di un unico operatore economico idoneo o, nel caso di inviti, per il numero ridotto di operatori economici presenti sul mercato non sufficiente a raggiungere il numero minimo di soggetti da invitare; ovvero dell'esigenza oggettiva di garantire la prossimità territoriale della sede operativa dell'operatore economico in relazione alla natura delle prestazioni da acquisire);
- della riscontrata effettiva assenza di alternative (ad esempio: per unicità dell'operatore economico ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del Codice; per servizi e forniture supplementari di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) del Codice; per l'esigenza di garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento, nella misura strettamente necessaria ove non sia stata prevista ex ante un'opzione di proroga tecnica);
- del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

6 Nel caso di affidamento diretto, la determinazione di affidamento può assorbire la determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice. In tal caso deve dare atto:

- a) dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) delle caratteristiche dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- c) dell'importo dell'affidamento e della relativa copertura contabile;
- d) di una sintetica indicazione delle ragioni alla base della scelta della procedura di affidamento diretto, con riguardo alle esigenze di massima semplificazione, efficienza e tempestività dell'affidamento;
- e) dei criteri per la selezione degli operatori economici;
- f) dei criteri utilizzati per la valutazione comparativa delle offerte o dei preventivi, nel caso di consultazione di più operatori economici (minor prezzo o miglior rapporto qualità/prezzo) e le ragioni alla base della scelta della migliore offerta o preventivo;
- g) del possesso dei requisiti specifici di competenza, professionalità, esperienza richiesti per l'esecuzione dell'incarico;

7 Il provvedimento di aggiudicazione è approvato con DAU, su proposta del RPA o del Dirigente, se presente in organico, nella quale sono riportati l'oggetto dell'affidamento, l'importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta, le ragioni della scelta del contraente.

8 Sono allegati alla determinazione di aggiudicazioni il verbale del seggio di gara e il verbale della commissione giudicatrice, se nominata.

9 La convenzione di affidamento dell'incarico è stipulata dall'AU sulla base dello schema approvato con DAC.

10 La stipula della convenzione avviene a seguito della dichiarazione della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione riportata su apposito verbale redatto dal RPA, che attesta l'esito positivo del processo di verifica dei requisiti di carattere generale e dei requisiti speciali, ove richiesti.

11 Se si è dato avvio all'esecuzione dell'incarico in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 c.8 del Codice, il RUP fornisce tempestiva comunicazione al RPA al fine di darne evidenza nello schema di contratto.

Articolo 9. Incarichi di importo inferiore a € 40.000 finanziati dalla Unione Europea

1 Nel caso di affidamenti inferiori ad euro 40.000,00 finanziate dalla U.E., è comunque garantita l'acquisizione di una pluralità di offerte/preventivi nel rispetto dei principi di concorrenza previsti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Articolo 10. Disposizioni finali

1 Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

2 La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

3 Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

Articolo 11. Pubblicazione ed entrata in vigore

1 Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web della Società.

2 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della determinazione di approvazione.